

DGR 3052 dd. 15.12.2006

VISTA la legge 9.12.1986, n. 896 avente per oggetto la “Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche” ;

VISTO il D.P.R. 27.05.1991, n. 395 avente per oggetto l’”Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9.12.1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”;

VISTA la legge 9.01.1991, n. 9, recante “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.”;

VISTO in particolare l’art. 15 della citata legge 9/1991 che recita al primo e secondo comma:

“1. Alla domanda di permesso di ricerca di cui all’art.4 della legge 9.12.1986, n. 896 ed alla richiesta di concessione di coltivazione di cui all’art. 11 della medesima legge deve essere allegato un impegno del richiedente all’effettuazione della rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico a seguito di lavori”.

“2. Il rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione di cui al comma 1 è subordinato alla prestazione da parte degli interessati di garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione all’entità dei lavori programmati per l’adempimento degli impegni di cui al comma 1.”

RITENUTO necessario stabilire tra l’altro quale parametro generale per la valutazione oggettiva del deposito cauzionale infruttifero da prestare da parte degli interessati al rilascio di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, il volume del pozzo;

PRESO ATTO che l’ANIPA “Associazione nazionale idrogeologia pozzi acqua pubblica il prezzario ufficiale” che può essere ritenuto rispecchi gli effettivi costi di mercato”;

RITENUTO di assumere come valore economico il prezzo riportato sul listino ufficiale dell’ANIPA riferito all’operazione di impermeabilizzazione e cementazione eseguita con boiaccia pura di cemento, densità 1,8 dN/l pari a € 600,00 per metro cubo;

RITENUTO, in considerazione del periodo di tempo già trascorso dall’emanazione della delibera n. 3217 del 29.11.2004, di dover procedere all’adeguamento dei valori in questione sulla base dei dati ufficiali ISTAT (Indice dei prezzi al consumo), aggiornando gli stessi al settembre 2006 in quanto questi ultimi rappresentano i dati disponibili più recenti;

CONSIDERATO che la variazione dell’indice ISTAT, come rilevato dai dati forniti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste e relativi a tutto il territorio nazionale, risultato essere, per il periodo di cui trattasi, pari al 3,6% e che, pertanto, il coefficiente di rivalutazione monetaria è pari a 1,0363;

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Ambiente e ai Lavori pubblici, all’unanimità:

D E L I B E R A

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, a decorrere dal 01.01.2007, gli interessati ai permessi di ricerca di risorse geotermiche devono prestare un deposito cauzionale infruttifero risultante dal prodotto del volume, in metri cubi presunto, del pozzo moltiplicato per € 621,78, cui va aggiunto un importo forfettario pari a € 518,15 per la sistemazione finale dell’area. Gli interessati alle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche devono prestare un deposito cauzionale infruttifero il cui importo risulterà dal computo metrico e dalla valutazione dei costi che gli interessati stessi dovranno produrre a corredo dell’istanza che dovranno essere ritenuti congrui dal competente Servizio Geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Art. 2 - La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.